

Per incriminare Valpreda la legge è stata violata cinque volte

1) Violazione dell'articolo 25 della Costituzione: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» e violazione dell'art. 39 del Codice di procedura penale: «La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato fu consumato».

Valpreda è stato arrestato a Milano, l'incriminazione formale riguarda l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e il cosiddetto testimone chiave è un taxista di Milano. Invece Valpreda è stato trasferito a Roma e l'istruttoria è stata affidata al tribunale di Roma.

2) Violazione dell'articolo 360 del Codice di procedura penale, secondo comma; in esso si precisa, per quanto riguarda il riconoscimento, che «... il giudice procura quindi la presenza di altre due o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella che è oggetto dell'esperimento». Ebbene, le quattro persone che erano state messe insieme a Pietro Valpreda per il riconoscimento non avevano una sia pur vaga rassomiglianza con l'imputato.

3) Violazione dell'articolo 360 del Codice di procedura penale, primo comma; in esso si specifica che il giudice deve accertarsi se la persona che deve operare il riconoscimento abbia già visto dell'imputato «l'immagine in ritratti, in fotografie o in altro modo e se non si trova in altra condizione atta a prevenire il riconoscimento».

Nel verbale del riconoscimento firmato da Rolandi, il taxista dichiara fra l'altro testualmente «Mi è stata mostrata dai Carabinieri di Milano

una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere». Il testimone si trovava dunque nella condizione stabilita dalla legge per prevenire il riconoscimento.

4) Violazione dell'articolo 304 bis e ter: «I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge»; «Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il Pubblico Ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore alle 24 ore».

Invece la perizia balistica sulle bombe è stata condotta senza i rappresentanti della difesa. Solo in un secondo tempo, e dopo che gran parte del lavoro era stato compiuto, la difesa è riuscita a far valere il suo diritto di partecipazione all'attività periziale.

5) La violazione dell'articolo 224 del Codice di procedura penale: «Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli uffici di polizia giudiziaria possono procedere... a perquisizioni domiciliari».

Invece, senza flagranza e senza evasione, l'abitazione della zia di Valpreda nonché l'auto dell'imputato sono state perquisite senza esibizione del regolare mandato dell'autorità giudiziaria e in quell'occasione alla signora Torri fu anche negata l'assistenza di un legale.